



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.9.2024
COM(2024) 407 final

2024/0224 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1026/2012 per quanto riguarda talune misure finalizzate alla conservazione degli stock ittici in relazione ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Secondo quanto stabilito dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982¹ ("UNCLOS") e dall'accordo delle Nazioni Unite per l'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, in materia di conservazione e gestione degli stock ittici transzonali e degli stock di specie altamente migratorie, del 4 agosto 1995² ("UNFSA"), la gestione di taluni stock ittici condivisi, transzonali e altamente migratori richiede la cooperazione di tutti i paesi nelle cui acque si trovano gli stock (gli Stati costieri) e dei paesi le cui flotte sfruttano tali stock (gli Stati pescatori). Tale cooperazione può essere istituita nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca ("ORGP") o, nel caso in cui le ORGP non siano competenti per lo stock in questione, mediante accordi ad hoc tra i paesi che hanno un interesse alla pesca. Un accordo sulla gestione degli stock transzonali e degli stock altamente migratori è spesso difficile da concludere e richiede un'autentica disponibilità a collaborare da parte di tutti gli Stati membri interessati. L'adozione di misure unilaterali da parte di alcuni Stati può condurre a un considerevole depauperamento degli stock ittici in questione, anche se altri Stati si impegnano a moderare il proprio sforzo di pesca.

Essendo un mercato di destinazione lucrativo per i prodotti della pesca, l'UE ha una responsabilità particolare nel garantire il rispetto dell'obbligo di cooperazione sopra menzionato.

Il regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile³, ha istituito un quadro per l'adozione di talune misure relative alle attività e alle politiche di pesca di paesi terzi, al fine di garantire la conservazione a lungo termine degli stock di interesse comune per l'Unione e tali paesi terzi. Tali misure possono comprendere l'individuazione di un paese che autorizza una pesca non sostenibile e l'imposizione di restrizioni quantitative alle importazioni di pesce proveniente da stock di interesse comune che è stato catturato sotto il controllo di tale paese e alle importazioni di prodotti della pesca costituiti da tale pesce o contenenti tale pesce;

Il quadro di cui al regolamento (UE) n. 1026/2012 è stato utilizzato una sola volta, nel 2013, per imporre restrizioni all'importazione e misure portuali destinate alla pesca dell'aringa e dello sgombro nelle Isole Fær Øer. Esso ha svolto un ruolo centrale nella conclusione e nella firma, nel 2014, di un accordo di ripartizione per lo sgombro. Nel 2014 l'UE ha revocato le misure adottate a norma del regolamento (UE) n. 1026/2012 in seguito alla firma dell'accordo di ripartizione e alla riduzione dell'aumento unilaterale dei contingenti che aveva determinato una pesca non sostenibile.

La presente proposta, che intende modificare in modo mirato il regolamento (UE) n. 1026/2012, mira principalmente, e al fine di aumentare la certezza del diritto, a chiarire alcuni elementi delle condizioni in virtù delle quali un paese può essere considerato paese che

¹ Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982.

² Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995.

³ Regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile.

autorizza una pesca non sostenibile. La modifica mira, inoltre, a chiarire e rafforzare il processo di cooperazione che precede e segue l'adozione di misure da parte dell'UE, con l'obiettivo ultimo di ottenere quanto prima la cessazione delle pratiche di pesca non sostenibili.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta integra ed è coerente con le altre disposizioni del diritto dell'Unione in questo settore. La presente proposta è in linea con la parte VI (politica esterna) del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (PCP)⁴. Essa dispone che l'Unione conduca le sue attività di pesca esterna conformemente ai suoi obblighi internazionali e basando le attività di pesca sulla cooperazione regionale per la pesca.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è in linea con le politiche ambientali e commerciali dell'Unione e sostiene gli obiettivi generali del Green Deal europeo.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Analogamente al regolamento (UE) n. 1026/2012, la proposta si basa sull'articolo 43, paragrafo 2, e sull'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione (articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE) e, pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

Poiché la proposta riguarda modifiche mirate volte a chiarire alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 1026/2012, la proposta non suscita preoccupazioni riguardo al principio di proporzionalità.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Dato che l'atto da modificare è un regolamento adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, l'atto proposto è un regolamento che deve essere adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

N/D

La presente proposta ha l'obiettivo di chiarire disposizioni specifiche del regolamento (UE) n. 1026/2012.

⁴ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

N/D

- **Assunzione e uso di perizie**

N/D

- **Valutazione d'impatto**

N/D

- **Efficienza normativa e semplificazione**

N/D

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

N/D

Non è possibile definire un piano di attuazione, in quanto il regolamento (UE) n. 1026/2012 stabilisce il quadro per l'adozione di determinate misure riguardanti le attività e le politiche connesse alla pesca da parte di paesi terzi. Esso conferisce alla Commissione il potere di agire (individuare un paese e imporre misure) solo in circostanze specifiche e non è pertanto possibile prevedere in anticipo quando tali circostanze si verificheranno e se saranno soddisfatte le condizioni per rendere applicabile il regolamento.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

N/D

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La presente proposta mira a modificare il regolamento (UE) n. 1026/2012 in tre modi.

In primo luogo, si propone di aggiungere una nuova lettera all'attuale articolo 2 "Definizioni", al fine di chiarire l'obbligo di cooperare nell'ambito dell'UNCLOS e dell'UNFSA.

In secondo luogo, mira a chiarire che si può ritenere che un paese autorizzi la pesca non sostenibile quando non attua le misure necessarie, tra le quali figurano misure di controllo.

In terzo luogo, ha l'obiettivo di rafforzare le procedure che precedono e seguono l'adozione di misure nei confronti dei paesi che autorizzano una pesca non sostenibile.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1026/2012 per quanto riguarda talune misure finalizzate alla conservazione degli stock ittici in relazione ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) In linea con la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982¹ ("UNCLOS") e dell'accordo per l'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, del 4 agosto 1995² ("UNFSA"), la gestione di taluni stock ittici transzonali e altamente migratori richiede la cooperazione di tutti i paesi le cui flotte sfruttano tali stock.
- (1) Il regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio³ ha istituito un quadro per consentire l'individuazione dei paesi terzi che non cooperano e autorizzano la pesca non sostenibile di uno stock di interesse comune per l'Unione e l'adozione di misure nei confronti degli stessi.
- (2) A norma del regolamento (UE) n. 1026/2012, un paese può essere identificato come paese che autorizza una pesca non sostenibile se, tra l'altro, non coopera nella gestione di uno stock di interesse comune nel pieno rispetto delle disposizioni dell'UNCLOS e dell'UNFSA o di qualsiasi altro accordo internazionale o norma di diritto internazionale e se non adotta le necessarie misure di gestione della pesca.

¹ Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3), ELI: <http://data.europa.eu/eli/convention/1998/392/oj>.

² Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 17).

³ Regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 34), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1026/oj>.

- (3) È opportuno introdurre una definizione di "mancata cooperazione" per definire meglio, ai fini del regolamento (UE) n. 1026/2012, la portata e il significato dell'obbligo di cooperare a norma dell'UNCLOS e dell'UNFSA.
 - (4) È inoltre necessario chiarire che si può considerare che un paese autorizzi una pesca non sostenibile, quando non attua le necessarie misure di gestione della pesca, tra le quali rientrano misure di controllo.
 - (5) È inoltre opportuno rafforzare le procedure che precedono e seguono l'adozione di misure nei confronti dei paesi che autorizzano una pesca non sostenibile.
 - (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1026/2012,
- HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1026/2012 è così modificato:

- (1) all'articolo 2 è aggiunta la lettera i) seguente:

"

- (i) "mancata cooperazione": il fatto di non agire in buona fede e di non intraprendere consultazioni significative, prodigandosi in notevoli sforzi al fine di raggiungere un accordo sull'adozione delle necessarie misure di gestione della pesca; tra gli esempi di mancata cooperazione si possono citare, tra gli altri:

- (1) il rifiuto di partecipare a consultazioni;
- (2) il rifiuto di far partecipare alle consultazioni tutti gli Stati costieri e/o le parti interessate;
- (3) l'interruzione unilaterale e ingiustificata delle consultazioni;
- (4) i ritardi ingiustificati;
- (5) le richieste irragionevoli di informazioni;
- (6) l'inosservanza delle procedure concordate;
- (7) il rifiuto sistematico di prendere in considerazione le controproposte o gli interessi di altre parti;
- (8) l'insistenza sistematica a permanere sulle proprie posizioni;
- (9) il rifiuto di tener conto dei migliori pareri scientifici disponibili in relazione allo stock o agli stock in questione;
- (10) il fatto di avviare consultazioni al fine di concludere accordi di condivisione parziale che escludano alcuni Stati costieri e/o parti interessate in relazione a stock di interesse comune, mentre sono ancora in corso consultazioni per pervenire ad accordi generali di condivisione."

- (1) all'articolo 3, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) non ha adottato né attuato le necessarie misure di gestione della pesca, comprese misure di controllo per garantire l'efficace conservazione e gestione degli stock di interesse comune; o";

- (2) L'articolo 6 è così modificato:

- (a) il titolo è sostituito dal seguente: "Procedure che precedono e seguono l'adozione di misure nei confronti di paesi che autorizzano una pesca non sostenibile";
- (b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Prima di adottare le misure di cui all'articolo 4, la Commissione offre al paese interessato una possibilità ragionevole di rispondere per iscritto alla notifica e di fornire le informazioni pertinenti.";
- (c) sono inseriti i paragrafi 4, 5 e 6 seguenti:

"

4. La Commissione accorda al paese interessato tempo e mezzi adeguati per rispondere alla notifica, nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione.

5. A seguito dell'adozione delle misure a norma dell'articolo 4, la Commissione continua a dialogare con il paese interessato affinché quest'ultimo cessi di autorizzare una pesca non sostenibile.

6. Se il paese interessato avvia consultazioni in buona fede con l'Unione, la Commissione si impegna in tali consultazioni rapidamente."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente